



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** il comma 661, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b)”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni;

**RITENUTO** necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato;

### **DECRETA:**

#### Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole “Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti” sono sostituite dalle seguenti “Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”;
  - b) all'articolo 3, comma 1, lettera b) le parole “Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti” sono sostituite dalle seguenti “Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti”.
2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2026.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

